



TRIBUNALE DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento: [REDACTED] (n. 66/2014)

Giudice delegato: dott. Marco Pietricola

Curatore: dott./avv. CHIARA DEFEND

Il g.d.,

letta la nota trasmessa dal curatore il 22/06/2026 con cui, previa approvazione del relativo supplemento al programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f., si chiede autorizzarsi la vendita competitiva ex artt. 105 ss. l.f. della piena proprietà della quota sociale pari al 49% della società Capital Immobiliare S.r.l. c.f. 02518510595-capitale sociale di €10.000,00 con sede legale in Latina, Via Tuscolo n. 1 ad un prezzo base di €30.000,00 nei termini ed alle condizioni ivi indicati; considerato quanto esposto anche circa l'impossibilità di costituzione/mancata costituzione/mancato funzionamento del comitato dei creditori ad oggi, onde deve provvedere il giudice delegato in surroga al predetto organo ai sensi dell'art. 41 co. 4 l.f. (cfr., in dettaglio e segnatamente, il rapporto riepilogativo semestrale del curatore anche ex art. 33 comma 5 l.f. del 26.09.2025 in ultimo e la nota del curatore del 17/02/2026 (n. 49) e la nota del curatore qui in esame del 22.06.2026 in intestazione, per completezza; del resto, non appare a ben vedere suscettibile di operare in ogni caso nel caso di specie il meccanismo del cd. "silenzio assenso" per le attività deliberative del comitato dei creditori ex artt. 40 ss. l.f. e/o simili (contrapposto al cd. "silenzio rigetto", per certi versi) trattandosi di procedura fallimentare soggetta al cd. "nuovo rito" e ciò considerato anche il fatto che detto organo è tenuto a motivare le proprie determinazioni in virtù dell'art. 41 co. 1 l.f. più in generale - cfr., in generale e tra le altre, argomentando anche *a contrario* e *mutatis mutandis* rispetto al caso di specie: Cass., n. 24026/2010 secondo cui *"In tema di concordato fallimentare, proposto (nella specie, dal curatore) nella vigenza del d.lgs. n. 5 del 2006 e prima del d.lgs. n. 169 del 2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267 del 1942, perchè aperta anteriormente all'entrata in vigore del cit. d.lgs. n. 5 ed ai sensi dell'art.150 dello stesso, il parere che il comitato dei creditori è chiamato a rendere, su richiesta del giudice delegato ed avendo riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, non è regolato più specificamente ai sensi dell'art.125 legge fall. e dunque le sue modalità di espressione fanno rinvio implicito all'art.41 legge fall. il quale, anche dopo i menzionati interventi di riforma, non esige che tale organo sia convocato per emettere una delibera collegiale, mentre una succinta motivazione è stata richiesta solo con il d.lgs. n. 5 del 2006; ne consegue che il parere può risultare anche da separate dichiarazioni dei suoi singoli componenti ed eventualmente, allorchè si tratti - come nella specie - di organo già costituito prima di tale modifica normativa (ndr: nel caso di specie, viceversa, trattasi di procedura fallimentare ossia il R.F. n. 66/2014-Trib. Latina soggetta al cd. "nuovo rito" come detto), può manifestarsi anche col silenzio - assenso, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata con l'avvertenza che la mancata manifestazione del parere entro un*

R.F. n. 66/2014 – Trib. Latina

termine stabilito sarà considerata come parere favorevole (...)” e Trib. Cosenza, 05.07.2021-R.F. n.21/2020 e Trib. Latina, 25-26.02.2025-R.F. n. 17/2009);

visti gli atti;

considerato che il programma di liquidazione/supplemento in oggetto appare rispondere agli interessi dei creditori per quanto emergente dagli atti allo stato;

rilevato che le modalità prospettate per la vendita dei beni staggiti (vendite competitive) appaiono legittime e conformi a quanto disposto dagli artt. 105 ss. l.f., oltre che adeguate al valore e alla tipologia dei suddetti beni ad oggi (si ricordi che *“L’art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte”* - cfr., tra le altre: Cass., n.27667/2011);

visti anche gli artt. 41 co. 4 e 104 ter l.f. nel testo vigente *ratione temporis*;

visto l’art. 106 l.f.;

visto l’art. 2471 c.c.;

visto l’art. 390 CCII;

P.Q.M.

- approva il programma di liquidazione/supplemento presentato dal curatore in data 22.06.2026 di cui in premessa (ossia, in sintesi, vendita competitiva ex artt. 105 ss. l.f. della piena proprietà della quota sociale pari al 49% della società Capital Immobiliare S.r.l. c.f. 02518510595-capitale sociale di €10.000,00 con sede legale in Latina, Via Tuscolo n. 1 ad un prezzo base di €30.000,00 nei termini ed alle condizioni ivi indicati) e, per l’effetto, autorizza quanto richiesto dal curatore con la nota in oggetto del 22.06.2026 con la precisazione che il curatore curerà altresì il rispetto delle previsioni di cui all’art. 2471 c.c. nei limiti di legge, con ogni ulteriore conseguenza di legge;

- precisa che il presente provvedimento ed il bando correlato costituiscono invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. n.58/1998 s.m.i.;

-invita il Curatore al rispetto altresì della Circolare Prot. 29/07/2021.0000069.I-Trib. Latina s.m.i. ribadita con Nota del 03.06.2025 a firma anche del Presidente dell’intestato Tribunale s.m.i. in tema di cd. “sospensione feriale” dei termini e vendite competitive ex artt. 105 ss. l.f.

Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.

Latina, lì 05/07/2026

Il giudice delegato
(dott. Marco Pietricola)